

(N. 1662)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1956

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 700, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1955-56.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 - terzo comma - della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 373.858.000 agli stati di previsione della spesa dei sotto-indicati Ministeri, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

### MINISTERO DEL TESORO:

Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 50-bis) . . . . .	L.	1.000.000
(assegnazione resa necessaria in relazione a sopravvenute, indilazionabili esigenze che hanno richiesto l'invio all'estero di personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri)		
Fitto di locali (cap. n. 109) . . . . .	»	10.000.000
(assegnazione connessa con la sistemazione degli archivi della Corte dei Conti nei locali dell'ex Museo delle Forze Armate all'E. U. R.)		
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto alla Commissione di esperti civili per le questioni derivanti dal nuovo confine occidentale (cap. n. 607-bis) . . . . .	»	750.000
(assegnazione indispensabile in relazione a sopravvenute occorrenze che hanno richiesto l'immediato invio all'estero di personale addetto alla Commissione di cui trattasi)		

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 26) . . . . .	L.	3.570.000
(assegnazione connessa con imprescindibili esigenze di servizio, determinate da sopravvenute situazioni internazionali)		
Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici (cap. n. 35) . . . . .	»	11.500.000
(assegnazione determinata dalla improrogabile necessità di sistemare in nuovi locali alcuni servizi dell'Amministrazione degli Esteri, nonché dalle occorrenze relative all'applicazione della legge 1° maggio 1955, n. 368)		
Spese per il personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione (articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67):		
paghe (cap. n. 122- <i>bis</i> ) . . . . .	L.	27.000.000
oneri previdenziali (cap. n. 122- <i>ter</i> ) . . . . .	»	3.000.000
	—————	» 30.000.000
(assegnazioni connesse con la necessità del ricorso a prestazioni salariali per le esigenze inerenti all'applicazione del « Refugee Relief Bill 1953 »)		

## MINISTERO DELL'INTERNO:

Fitto di locali (cap. n. 34) . . . . .	»	17.500.000
(assegnazione connessa alla imprevedibile e indilazionabile necessità di provvedere alla definitiva sistemazione dell'Archivio Centrale dello Stato nella nuova sede presso la zona dell'E. U. R.)		
Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati (cap. n. 75) . .	»	10.000.000
(in relazione a contingenti esigenze dell'ordine pubblico)		
Spese per la Commissione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297, modificato dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1955, n. 555, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli:		
indennità di missione e rimborso spese di		
viaggio (cap. n. 109- <i>quater</i> ) . . . . .	L.	2.500.000
compensi per indagini e studi (cap. n. 109- <i>quinqüies</i> ) . . . . .	»	800.000
	—————	L. 3.300.000
Compensi speciali ai funzionari dell'amministrazione dell'Interno e di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni eccezionali connesse con i lavori della menzionata Commissione (cap. n. 109- <i>ter</i> ) . . . . .	»	2.500.000
	—————	» 5.800.000
(le somme di cui sopra si sono rese necessarie per sopperire alle occorrenze determinate dalla legge 20 giugno 1955, n. 555, che ha prorogato il termine per i lavori della Commissione suddetta)		

---

 LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI:

Sussidi straordinari di esercizio; spese per gestioni dirette a cura dello Stato; anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio — Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna (cap. n. 50) L. 250.000.000  
 (assegnazione connessa con la necessità di provvedere alla tempestiva corresponsione delle somme dovute dallo Stato in dipendenza dell'atto di risoluzione della concessione della ferrovia Santhià-Biella)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO:

Restituzione delle penalità pecuniarie inflitte dalle cessate Commissioni provinciali dei consumi e prezzi dello pseudo governo repubblicano e corresponsione del controvalore di merci sequestrate, a seguito di intervenute sentenze assolutorie a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21 (cap. n. 157-bis) . . . . . » 9.738.000  
 (in relazione alla necessità di provvedere alle erogazioni di cui si tratta entro i termini stabiliti da intervenuti appositi atti di transazione)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE:

Paghe al personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato, ai termini dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 (cap. n. 14-bis) » 24.000.000  
 (assegnazione connessa con inderogabili necessità dei servizi delle Capitanerie di porto già soddisfatte con personale militare del quale si è reso imprescindibile il rientro all'Amministrazione di appartenenza)

L. 373.858.000

---

Poichè per le assegnazioni predette ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

 Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 700, concernente la prelevazione di lire 373.858.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1955-56.

ALLEGATO.

*Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1956, n. 700,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 21 luglio 1956.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

VISTE le leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 31 ottobre 1955, nn. 965, 966, 971, 972 e 975;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di L. 373.858.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario;

## MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo n. 50-bis (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	L.	1.000.000
Capitolo n. 109. — Fitto di locali . . . . .	»	10.000.000
Capitolo n. 607-bis (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale . . . . .	»	750.000

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Capitolo n. 26. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero . . . . .	»	3.570.000
Capitolo n. 35. — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici . . . . .	»	11.500.000
Capitolo n. 122-bis (di nuova istituzione). — Paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri da assumere con contratto di diritto privato, per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione (articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67) . . . . .	»	27.000.000

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo n. 122-ter (*di nuova istituzione*). — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti agli operai giornalieri da assumere con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione . . . . . L. 3.000.000

## MINISTERO DELL'INTERNO:

Capitolo n. 34. — Fitto di locali . . . . . » 17.500.000

Capitolo n. 75. — Spese confidenziali per la prevenzione, ecc. . . . . » 10.000.000

Capitolo n. 109-ter (*di nuova istituzione*). — (Sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese per la Commissione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297, modificato dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1955, n. 555, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli ») — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi a funzionari ed impiegati dell'Amministrazione dell'Interno e di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni eccezionali connesse con i lavori della Commissione di cui all'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, modificato dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1955, n. 555, concernente provvidenze a favore della città di Napoli (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . » 2.500.000

Capitolo n. 109-quater (*di nuova istituzione*). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti la Commissione . . . . . » 2.500.000

Capitolo n. 109-quinquies (*di nuova istituzione*). — Compensi per indagini e studi ai componenti la Commissione, estranei all'Amministrazione dello Stato . . . . . » 800.000

## MINISTERO DEI TRASPORTI:

Capitolo n. 50. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna . . . . . » 250.000.000

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO:

Capitolo n. 157-bis (*di nuova istituzione*). — Somma occorrente per la restituzione delle penalità pecuniarie inflitte dalle cessate Commissioni provinciali dei consumi

e prezzi dello pseudo governo repubblicano e per la cor-  
responsione del controvalore di merci sequestrate, a  
seguito di intervenute sentenze assolutorie a norma del  
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato,  
18 gennaio 1947, n. 21 . . . . . L. 9.738.000

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE:

Capitolo n. 14-bis (di nuova istituzione). — Paghe al per-  
sonale giornaliero da assumere con contratto di diritto  
privato (articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67) . . . . . 24.000.000

L. 373.858.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.  
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno  
di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Rac-  
colta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto ob-  
bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 11 giugno 1956*

GRONCHI

SEGNI - MEDICI

*Visto, il Guardasigilli: MORO*